

considerata l'importanza della manifestazione per lo sviluppo dell'intera provincia di Sondrio che a tutt'oggi si vede penalizzata da gravi deficit infrastrutturali, soprattutto ai fini del collegamento con il capoluogo della regione;

considerata altresì l'esiguità delle risorse messe a disposizione a fronte dell'urgenza di risolvere tale grave situazione di emergenza infrastrutturale che verrebbe acuita dalla manifestazione sportiva;

impegna il Governo

a garantire ulteriori finanziamenti nei prossimi esercizi finanziari per assicurare la concreta attuazione delle previsioni della legge obiettivo e consentire conseguentemente il regolare svolgimento dei mondiali di sci alpino di « Bormio 2005 ».

9/2032/**32**. Parolo, Scherini.

La Camera,

premessi che:

di recente è stata aperta una galleria ferroviaria che collega la città di Messina con Villafranca Tirrena;

la stessa è lunga 8200 metri ed è priva di « vie di fuga », espressamente prevista dalla normativa vigente;

si è già verificato un incendio su un convoglio ferroviario, procurando panico tra i passeggeri, soccorsi dopo circa un'ora,

impegna il Governo

a stanziare risorse nel più breve tempo possibile perché venga realizzata almeno una « via di fuga ».

9/2032/**33**. Germanà, Gazzarra, Stagno d'Alcontres, Carrara.

La Camera,

premessi che:

la carenza di marittimi italiani è ormai una realtà evidente e riconosciuta anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore marittimo maggiormente rappresentative a livello nazionale;

già con la legge n. 30 del 1998, che ha istituito il registro internazionale italiano, il legislatore aveva consentito di imbarcare, nel caso di navi di nuova costruzione o provenienti da registri esteri, marittimi non comunitari;

successivamente con la legge n. 88 del 2001 è stato modificato l'articolo 318 del codice della navigazione e lo stesso articolo 2 della legge n. 30 del 1998, prevedendo che le parti sociali, ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, potessero derogare alla composizione degli equipaggi, con accordi nazionali;

accordi in tal senso sono già stati raggiunti con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

ciò ha consentito di raggiungere alcuni provvisori risultati, ma non tali da risolvere il problema della carenza di personale qualificato, in particolare di ufficiali;

per i primi ufficiali di coperta per i quali attualmente le norme legislative prevedono l'impiego solo di personale italiano, è necessario rimuovere gli impedimenti legislativi per consentire l'impiego di marittimi non italiani;

impegna il Governo a:

modificare l'articolo 319 del codice della navigazione, al fine di consentire l'autorizzazione all'imbarco di marittimi non comunitari, nei casi di irreperibilità di

marittimi italiani o comunitari anche nei porti nazionali;

modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 9 maggio 2001 al fine di consentire l'autorizzazione all'imbarco, in qualità di primo ufficiale di coperta, di marittimi non italiani, solo in caso di irreperibilità di questi ultimi.

9/2032/**34**. *(Nuova formulazione)*. Scaltritti.

La Camera,

premesso che la previsione relativa al prezzo del trasferimento delle aree da parte dei comuni ai privati possessori va

calcolata sulla base dei prezzi di mercato per le aree su cui siano state eseguite opere di interesse privato;

che sarebbe ingiusto e ingiustificato computare nel valore da attribuire all'area quello delle opere eventualmente già realizzate regolarmente dal privato;

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa utile a che resti chiarito in modo inequivoco che il prezzo del trasferimento delle aree di cui si tratta non deve considerare il valore delle opere regolarmente realizzate sulle stesse dai privati possessori.

9/2032/**35**. Taborelli, Gazzara.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, DEGLI ARTICOLI 15, 21 E 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2122, COMUNICATO ALL'ASSEMBLEA IL 14 GENNAIO 2002) (2122-BIS)

(A.C. 2122-bis - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge 2122-bis, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, prevede, all'articolo 22, la delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni (IRCCS);

l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione inserisce la « tutela della salute » nelle materie di competenza legislativa concorrente, con determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato e competenza legislativa e regolamentare regionale;

l'attività di assistenza sanitaria degli IRCCS, che presentava originariamente carattere strumentale a quella di studio e di ricerca nel settore, è divenuta oggi preminente, pur con obiettivi e compiti specialistici che continuano a contraddistinguerne peculiarmente le funzioni;

non possono essere ritenute principi di carattere fondamentale le norme dell'articolo 22 che recano disposizioni sulle modalità organizzative degli istituti e su tutti gli aspetti connessi alla loro tra-

sformazione in fondazioni, norme che dispongono sugli organi degli istituti e sull'attività di assistenza sanitaria degli istituti stessi (articolo 22, comma 1, lettere a), b), c) ed h));

ciò contrasta con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

non risultano inoltre quantificati e coperti gli oneri derivanti da talune norme contenute nel disegno di legge in esame in evidente violazione dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione,

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 2122-bis.

n. 1. Bressa, Bindi, Boato.

(A.C. 2122-bis - Sezione 2)

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2122-bis, recante disposizioni ordinamentali in mate-

ria di pubblica amministrazione, contiene disposizioni che disciplinano materie diverse e non omogenee tra di loro;

il provvedimento non è stato corredato dalle relazioni contenenti l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) e l'analisi tecnico-normativa (ATN), relazioni che sarebbero risultate particolarmente utili nel corso dell'istruttoria legislativa;

la prescrizione disposta dal comma 2 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, sull'obbligo di relazione tecnica per i provvedimenti governativi che comportano conseguenze finanziarie, non può essere interpretata alla stregua di un adempimento facoltativo o meramente formale; in tal senso le evidenti carenze riscontrate nella relazione tecnica originariamente predisposta dal Governo all'atto della presentazione del disegno di legge al Parlamento integrano una sostanziale violazione dell'obbligo previsto dalla legge;

la documentazione depositata in Commissione bilancio, nella seduta del 6 marzo 2002, dal sottosegretario per l'economia e le finanze, non è in alcun modo assimilabile alla relazione tecnica integrativa prevista dall'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, poiché non risponde ai requisiti richiesti dall'ordinamento (predisposizione da parte delle amministrazioni competenti e verifica da parte del Ministero dell'economia);

non è stato possibile affrontare puntualmente in Commissione l'esame delle norme dalle quali derivano nuovi e maggiori oneri come risulta dai resoconti della Commissione bilancio,

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 2122-bis fino al 20 marzo 2002.

n. 1. Boccia.

(A.C. 2122-bis – Sezione 3)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – 1. I provvedimenti di inquadramento nel ruolo ispettivo del personale direttivo e docente, di cui al decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, adottati dalle amministrazioni entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge sono da considerarsi legittimi, perfetti ed efficaci a partire dalla medesima data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 140 del 1988. Tali provvedimenti sono fatti salvi in quanto già adottati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto.

11. 01. (ex 11. 01.) D'Alia.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole da: ed economica fino alla fine del periodo con le seguenti: maturata con il precedente rapporto, mantenendo come assegno ad personam riassorbibile il miglior trattamento economico maturato presso la Fondazione Ugo Bordoni.

21. 1. (ex 23. 5.) Cardinale, Bressa.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 22. – 1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati « istituti », sono enti nazionali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, riconosciuti in base ai criteri della specializzazione disciplinare, della valutazione della qualità della ricerca biomedica svolta e dell'attività assistenziale correlata resa in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

2. Gli istituti hanno personalità di diritto pubblico o di diritto privato.

3. Le strutture ed i presidi ospedalieri degli istituti sono qualificati ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione, assoggettati alla disciplina per questi prevista compatibilmente con le finalità peculiari di ciascun istituto, che operano nei campi della ricerca biomedica, dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari offrendo altresì prestazioni di ricovero e cura.

4. Gli istituti forniscono agli organi e agli enti del Servizio sanitario nazionale il supporto scientifico, tecnico ed operativo per l'esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano sanitario nazionale nelle materie oggetto della specializzazione disciplinare di ciascun istituto, nonché in materia di formazione continua del personale.

5. Gli istituti possono altresì essere trasformati in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e sottoposte all'alta vigilanza del Ministero della salute.

6. Il riconoscimento e la revoca del carattere scientifico degli istituti compete al Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei seguenti principi:

a) specializzazione disciplinare dell'attività di ricerca e coerenza della stessa con gli obiettivi della programmazione scientifica nazionale;

b) predisposizione di un programma per l'attività di ricerca sperimentale e clinica e per l'assistenza ad essa correlata;

c) valutazione dell'entità e della qualità sia dell'attività di ricerca, in rapporto ai livelli di assistenza, sia dell'attività svolta nei cinque anni precedenti la data della richiesta del riconoscimento;

d) valutazione dell'adeguatezza, della entità e della qualità delle strutture, delle attrezzature e del personale destinati all'attività di ricerca biomedica.

7. I provvedimenti di riconoscimento di nuovi istituti e quelli relativi ai presidi ospedalieri e di ricerca afferenti agli istituti riconosciuti, nonché in sedi decentrate degli stessi, sono adottati, ciascuno separatamente e sulla base delle richieste di riconoscimento presentate nel rispetto dei principi stabiliti ai sensi del comma 1, d'intesa tra il Ministro della salute e la regione territorialmente interessata, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. Il provvedimento di riconoscimento ha durata quinquennale con la possibilità di revoca, nei casi previsti ai sensi del comma 6.

9. Gli istituti devono predisporre una relazione annuale sulle attività di ricerca biomedica ed assistenziale svolte nelle strutture e nei presidi ospedalieri di ciascun istituto e sono sottoposti a verifiche obbligatorie, da svolgere ogni tre anni, dei riconoscimenti attribuiti, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale in ordine alle priorità della ricerca, consentendo, sentita la regione interessata, la revoca del provvedimento di riconoscimento.

10. È salvaguardata l'autonomia giuridico amministrativa degli istituti di diritto privato.

11. Sono organi degli istituti di diritto pubblico:

a) il comitato di indirizzo, con funzioni di programmazione;

b) il direttore generale, con funzioni di gestione dell'ente, di legale rappresentante e di presidenza del comitato di indirizzo;

c) il direttore scientifico, responsabile della gestione e dei risultati della ricerca, che è nominato dal Ministro della salute tra esperti di riconosciuta esperienza in campo medico-scientifico nell'area di interesse dell'istituto;

d) il comitato tecnico-scientifico, composto in misura paritetica da membri

di diritto e membri eletti dal personale che svolge l'attività di ricerca, con funzioni consultive generali;

e) il collegio sindacale.

12. Il direttore generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario, nominati, con provvedimento motivato, dal direttore generale stesso.

13. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono regolati in conformità a quello delle corrispondenti figure delle aziende sanitarie e ospedaliere. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico è regolato con contratto di diritto privato.

14. L'attività di ricerca dell'Ospedale « Bambino Gesù », appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

15. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto « G. Gaslini » di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

16. Le donazioni a favore degli istituti, che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalità sanitarie, sono esenti dalle imposte di donazione, ipotecarie e catastali.

17. L'attività scientifica di base degli istituti è diretta a sviluppare le conoscenze in settori specifici della biomedicina e della sanità pubblica. I progetti di ricerca finalizzata tendono al raggiungimento di particolari obiettivi. La ricerca scientifica svolta dagli istituti è finanziata con stanziamenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con entrate as-

sicurate dalle regioni e da altri organismi. Il finanziamento dell'attività scientifica, di cui al presente comma, è disposto dal Ministro della salute, mediante erogazione di fondi, anche su base pluriennale.

18. L'attività di assistenza sanitaria svolta dagli istituti è finanziata dalla regione competente per territorio, sulla base delle disposizioni relative agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specialità.

19. Per gli istituti nei quali la prevalenza delle strutture sia messa a disposizione delle attività formative delle facoltà di medicina e chirurgia, si applicano i criteri previsti dalle linee guida per la stipula dei protocolli tra regioni ed università relativi alla disciplina dei rapporti tra gli istituti e le università, così come disposto dall'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

ART. 22-bis. — 1. Sino all'adozione della normativa regionale applicativa dei principi fondamentali di cui all'articolo 22, gli istituti continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di cui al decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, convertito dalla legge 31 luglio 1997, n. 258, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

22. 9. (ex 24. 19.) Bressa, Boato, Soda, Maura Cossutta, Zanella, Labate, Bolognesi, Petrella, Mosella.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: le fondazioni fino a: assistenza sanitaria con le seguenti: gli istituti, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione.

22. 7. (ex 24. 26.) Maura Cossutta, Zanella, Boato, Bolognesi, Bressa, Labate, Petrella.

(A.C. 2122-bis — Sezione 4)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 20.01 del Governo con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 20-bis, comma 1, le parole da: « fatte salve » fino alle parole: « n. 497 » siano sostituite dalle seguenti: « gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, »;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 11.01 D'Alia, 21.1 Cardinale, 22.9 Bressa e 22.7 Maura Cossutta, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.4 della Commissione, 15.2 e 26.01 del Governo e sui subemen-

damenti 0.15.2.1, 0.15.2.2, 0.15.2.3, 0.15.2.4, 0.15.2.5, 0.15.2.6 e 0.15.2.7 Marscia, in quanto non comportano nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate.

(A.C. 2122-bis — Sezione 5)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****CAPO I****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI****ART. 1.**

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

1. È istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato « Alto Commissario », alla diretta dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Governo emana, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.

3. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministra-

tiva, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;

d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

f) obbligo di rapporto all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;

g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 1.

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione).

Sopprimerlo.

1. 1. (ex 1. 1.) Bressa.

(A.C. 2122-bis - Sezione 6)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Commissione per le adozioni internazionali).

1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analogha specifica esperienza;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

b) al comma 4, il secondo e terzo periodo, sono soppressi.

2. Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, pari a 4.132.000 euro, iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Commissione per le adozioni internazionali).

Sopprimerlo.

2. 2. Valpiana, Mascia, Capitelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la lettera b).

2. 3. Valpiana, Mascia.

Al comma 1, capoverso lettera a), lettera b), sostituire le parole: « un rappresentante, con le seguenti: « due rappresentanti ».

2. 4. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

2. 1. Bressa.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 2. 01 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 2. 01, sopprimere il comma 1.

0. 2. 01. 1. Bressa, Ruzzante.

All'articolo aggiuntivo 2. 01, sopprimere il comma 2.

0. 2. 01. 2. Bressa.

All'articolo aggiuntivo 2. 01, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile ed esercita i poteri di indirizzo e coordinamento nella materia stessa.

0. 2. 01. 3. Bressa, Amici, Boato.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. *(Disposizioni in materia di servizio civile).* — 1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati.

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, già istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, esercita i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di servizio civile.

2. 01. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2122-bis — Sezione 7)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«ART. 7-bis. — *(Formazione del personale).*

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni).

Sopprimerlo.

3. 1. (vedi 2. 2.) Bressa.

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: articolo 1, comma 2, aggiungere le seguenti: con esclusione delle università e degli enti di ricerca,

3. 3. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 7-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di quelle statali e comunitarie, aggiungere le seguenti: sulla base dei piani presentati dalle singole amministrazioni e già approvati in sede comunitaria,

3. 2. (ex 2. 1.) Mascia.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
3. 01 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 3. 01, comma 1, sostituire le parole da: « , i livelli retributivi fino alla fine del comma con le seguenti: « a prescindere dal contratto di impiego; » sono sostituite dalle seguenti: « che non possono essere comunque inferiori a quelli previsti dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro dei ministeri o di Feder-cultura ».

0. 3. 01. 1. Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Servizi dei beni culturali). — 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, alla lettera b-bis), aggiunta dall'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo periodo, le parole: « , i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; » sono soppresse.

3. 01. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
3. 02 DEL GOVERNO

All'articolo aggiuntivo 3. 02, comma 1, capoverso, dopo le parole: con i vincoli di bilancio aggiungere le seguenti: dei singoli enti.

0. 3. 02. 1. Grandi, Guerzoni, Amici.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa). — 1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Qualora i rispettivi contratti integrativi prevedano costi non compatibili con i vincoli di bilancio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3. »

3. 02. Governo.

(Approvato)

(A.C. 2122-bis — Sezione 8)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 34-bis. — (Disposizioni in materia di mobilità del personale). 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative.

3. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

4. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: « legge 19 maggio 1986, n. 224, » sono inserite le seguenti: « nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

Sopprimerlo.

***4. 1.** (vedi 3. 2.) Bressa.

Sopprimerlo.

***4. 2.** (vedi 3. 1.) Mascia.

(A.C. 2122-bis — Sezione 9)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

*(Utilizzazione degli idonei
di concorsi pubblici).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici).

Sopprimerlo.

5. 2. (ex 4. 1.) Bressa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

5. 1. (ex 4. 2.) Zeller, Brugger, Widmann, Collè, Detomas.

(Approvato)

(A.C. 2122-bis – Sezione 10)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere inquadrato, a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data

di entrata in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Testo modificato nel corso della seduta)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Sopprimerlo.

6. 1. (ex 5. 1.) Mascia.

(A.C. 2122-bis – Sezione 11)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

ART. 7.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

« ART. 77-bis *(Applicazione di norme)* –
1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78 »;

b) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« ART. 19-bis (*Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva*) – 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoria essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa ».

(A.C. 2122-bis – Sezione 12)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 8.

(Gestione di fondi).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Cassa

depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 8.

(Gestione di fondi).

Sopprimerlo.

8. 1. (ex 7. 1.) Titti De Simone, Mascia.